

**REGOLAMENTO (CE) N. 909/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2001**

che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di glifosato dalla Malaysia o da Taiwan e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

D. MOTIVAZIONE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese.
- (2) La richiesta è stata presentata il 26 marzo 2001 dall'Associazione europea del glifosato (EGA) per conto di una proporzione maggioritaria di produttori comunitari di glifosato.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto della denuncia di elusione è il glifosato, che può essere prodotto in vari gradi o forme di concentrazione, tra cui in particolare: formulato (generalmente con un tenore di glifosato del 36 %), sale (62 %), pani (84 %) e acido (95 %), attualmente classificabili ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931 00 95 80) e ex 3808 30 27 (codice TARIC 3808 30 27 10). Questi codici sono indicati a titolo puramente informativo.

C. MISURE IN VIGORE

- (4) Le misure attualmente in vigore assertivamente oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2000 ⁽⁴⁾ che ha portato al 48 % l'aliquota del dazio applicabile a norma dell'articolo 12 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 124 del 25.5.2000, pag. 1.

- (5) La domanda contiene elementi di prova sufficienti del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante trasbordo attraverso la Malaysia o Taiwan o formulazione del glifosato originario della Repubblica popolare cinese per la riesportazione nella Comunità, senza che vi siano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti.

- (6) Gli elementi di prova forniti sono i seguenti:

- a) Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Malaysia e da Taiwan nella Comunità ha subito una modificazione considerevole. Al forte aumento delle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan, infatti, è corrisposta una notevole diminuzione delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese.

Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo del glifosato originario della Repubblica popolare cinese attraverso la Malaysia o Taiwan nonché alla formulazione in Malaysia o a Taiwan del glifosato originario della Repubblica popolare cinese. La formulazione è un'operazione relativamente semplice, che consiste nel diluire il sale di glifosato con acqua, mescolandolo poi con un tensioattivo. Apparentemente, non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica per queste pratiche oltre all'esistenza del dazio antidumping sul glifosato originario della Repubblica popolare cinese.

- b) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei vigenti dazi antidumping sul glifosato risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di glifosato dalla Malaysia e da Taiwan. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale.

- c) La domanda, infine, contiene sufficienti elementi di prova dell'esistenza di un dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per le importazioni dalla Malaysia o da Taiwan.